

R E L A Z I O N E

In ossequio alla volontà politica dei partiti del l'arco costituzionale all'inizio di questo esercizio finanziario fu individuata una serie di leggi regionali da modificare o abrogare per adeguare la portata degli interventi ai bisogni espressi in termini di servizi anche in vista dell'applicazione della legge n. 335 concernente le nuove norme di contabilità regionale.

La legge regionale n. 17 del 27/12/1972 - riguardante l'assegnazione di libri di testo agli alunni bisognosi della scuola media dell'obbligo - pur nel nobile intento di assicurare tale importante sussidio didattico agli alunni che in base alla Costituzione Italiana erano obbligati a frequentare la scuola gratuita per almeno otto anni, è stata ricompresa tra le leggi da abrogare sia per far posto ad una normativa organica sul diritto allo studio, sia per i costi eccessivamente elevati dell'intervento che è stato crescente fino a raggiungere il tetto dei sei miliardi dell'anno scolastico 1975-76, per scendere a quattro miliardi e mezzo nell'anno scolastico 1976-77.

./...

La nostra regione, quindi, recependo alcuni principi fondamentali stabiliti dalla succitata legge e tenendo conto, inoltre, che la legge organica sul diritto allo studio è in via di ulteriore elaborazione, nonché della necessità di un raccordo con i decreti delegati della 382, oltre al fatto, naturalmente, che la disponibilità finanziaria per il corrente esercizio non consentiva l'applicazione della vecchia legge dei buoni-libro, ha formulato un disegno di legge ed una proposta di legge del PCI.

I suddetti testi sono stati oggetto di ampio ed approfondito esame nella seduta della 5^a Commissione tenutasi in data 12 settembre 77.

In tale sede è stato convenuto di formulare un "testo di legge coordinato", approvato all'unanimità ed inviato per la discussione in aula.

In buona sostanza, questa normativa presenta una triplice limitazione:

- la riferibilità esclusiva alle scuole medie di 1° grado;
- l'efficacia temporale rapportata all'anno scolastico 1977-1978;
- la predeterminazione del fondo che si intende stanziare (nella specie, tre miliardi).

./...

Nonostante tali limiti, si è voluto innescare un processo innovativo - che vuole essere un aggancio con la futura normativa del diritto allo studio - che da una parte vede investiti di responsabilità effettiva e gestionale i consigli di Istituto, quali organi di democrazia scolastica partecipata, dall'altra propone un ventaglio opzionale di possibilità operative (dai libri di testo ai sussidi audiovisivi, alle iniziative per il sostegno, il recupero e la sperimentazione) nell'ambito delle somme spettanti a ciascuna scuola.

Il testo di legge si compone di n. 5 articoli dei quali si evidenziano i punti più importanti:

- l'art. 1, oltre ad indicare l'entità dei fondi messi a disposizione della Regione a favore dei Consigli d'Istituto, detta una serie di norme per il raggiungimento degli scopi prefissi dal presente testo di legge;
- l'art. 2 affida alla Giunta Regionale la determinazione dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sentito il parere della competente Commissione;
- l'art. 3 sancisce che sono i Consigli d'Istituto a determinare, nell'ambito delle direttive della Regione, le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare per le iniziative ed attività previste dall'art. 1;

./...

- l'art. 4 indica il capitolo di spesa cui si farà fronte con l'attuazione della presente legge;
- l'art. 5, infine, stabilisce l'abrogazione della legge regionale n. 17, con l'entrata in vigore della presente legge.

Ad ogni buon fine, una volta varata questa legge settoriale per consentire un ordinato inizio dell'anno scolastico che sintomaticamente ricade proprio oggi, auspico di darci appuntamento quanto prima in questa aula per dibattere la legge organica del diritto allo studio.

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO PER L'AVVIO
DELL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 77-78

ART. 1

In attesa dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977-78, la Regione stanziava un fondo di lire 3 miliardi a favore dei Consigli d'Istituto delle scuole medie di 1° grado per venire incontro agli oneri per:

- tutte le iniziative idonee a favorire la sperimentazione, il recupero, ed il sostegno didattico e l'attuazione del tempo pieno;
- l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;
- la dotazione di libri alle biblioteche di classe e d'Istituto;
- l'assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi.

ART. 2

La Giunta regionale, previo parere della competente commissione, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziato per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola.

ART. 3

I Consigli di Istituto, nell'ambito delle direttive della Regione e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui al precedente art. 1.

ART. 4

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000 (tremiliardi) si farà fronte mediante imputazione al Cap. 264, parte spesa, "Interventi per le scuole medie di 1° grado" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

ART. 5

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 17 del 27/12/1972.